



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 96 del 11/12/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE**

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) “*E' altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio*” ;
- l'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha riscritto la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in particolare ai commi 2,3, 4 e 5:

“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo [18 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici

superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."

- l'art. 7, comma 4, lett. g), del CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione decentrata.

CONSIDERATO che, in data 8/11/2019, la Delegazione trattante di Parte Pubblica dell'Unione Terre di Castelli (tavolo unico) e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno condiviso il testo del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche, come risulta da specifico verbale, sottoscritto dalle parti.

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell'Unione n. 138 del 28/11/2019 mediante la quale si provvedeva ad approvare il Regolamento degli Incentivi per Funzioni Tecniche;

VISTA la proposta di Regolamento, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che lo stesso disciplina la materia in modo corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione, che necessita di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente, per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture, che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del Regolamento in parola anche da parte di questo Ente al fine di riconoscere a tutti gli effetti la disciplina dello stesso anche per il personale interessato dai suddetti incentivi operante presso questo Comune;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 18.12.2018, immediatamente eseguibile, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 18.12.2018, immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 3 del 04/01/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di gestione "finanziario" 2019-2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per tutte le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa che si intendono qui integralmente confermate:
 - 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e che, relativamente alle attività svolte a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di entrata in vigore le attività saranno incentivate solo se il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico degli interventi.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA



REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

accordo sottoscritto in data 8/11/2019

INDICE

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 – Incentivi al personale
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusioni
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 – Centrale Unica di Committenza

CAPO II Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Ripartizione dell'incentivo

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 13 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 15 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 16 - Ripartizione dell'incentivo

CAPO IV Norme comuni

- Art. 17 - Esclusione del personale dirigenziale
- Art. 18 – Funzioni svolte in forma “mista”
- Art. 19 - Violazione di obblighi o negligenza
- Art. 20 - Riduzione dell'incentivo in caso di aumento dei costi o dei tempi di esecuzione per cause imputabili ai dipendenti
- Art. 21 – Attribuzione dell'incentivo
- Art. 22 - Funzioni articolate e singole
- Art. 23 - Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro
- Art. 24 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 25 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 26 - Liquidazione - limiti
- Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

1. Il presente regolamento disciplina la formazione, la destinazione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche previsto dall'art.113 del d.lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

2. La Giunta comunale, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara che alimenta il fondo per funzioni tecniche. L'80% di dette somme viene ripartito fra il personale che svolge le funzioni tecniche indicate nel presente regolamento, mentre la restante quota del 20% è destinata alle finalità indicate dall'art.113, comma 4, del Codice.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo fa carico agli stanziamenti previsti nel quadro economico dell'intervento.

Art. 2 Incentivi al personale

1. La quota dell'80% di ciascun intervento è destinata ad incentivare le seguenti funzioni tecniche svolte dal personale comunale:

- responsabile unico del procedimento;
- programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità;
- collaudo statico;
- collaborazione per dette funzioni tecniche.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Dirigente o, negli Enti privi di dirigenza, il Responsabile di Area competente costituisce con propria determinazione il gruppo di lavoro per ogni intervento, indicando il ruolo di ciascuno anche con riguardo alle funzioni di collaborazione.

2. Può far parte del gruppo di lavoro ed essere destinatario dell'incentivo anche il personale a tempo determinato.

3. In relazione alle funzioni per ciascuno previste, sono indicati in via previsionale i tempi di svolgimento anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale nel suo complesso, l'individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro avviene per quanto possibile con i criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con determinazione del competente Responsabile, dando conto delle esigenze sopraggiunte, indicando le funzioni già espletate e quelle trasferite ad altri componenti.

6. I componenti del gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale delle funzioni e dei procedimenti o sub procedimenti assegnati.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo

La ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica funzione svolta e al contributo di ciascuno, da indicare in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun intervento.

Art. 5 Modulazione del fondo

L'entità del fondo è determinata sull'importo di lavori, servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa e senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione e comprende anche gli oneri previdenziali, assistenziali e l' IRAP a carico del Comune. Ne consegue, ai fini della determinazione dell'importo da liquidare al dipendente, l'esigenza di scorporare tali voci dall'importo lordo.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo a base di gara inferiore a euro 10.000, IVA esclusa;
- d) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo affidati senza procedura comparativa;
- e) i contratti esclusi ai sensi dell'art. 17 del Codice.

Art. 7 Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato dal Codice come funzionale (art. 3, comma 1, lett. qq), ovvero prestazionale (art. 3, comma1, lett. ggggg).

Art. 8 Centrale unica di committenza

1. In caso di attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara svolte dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Terre di Castelli, al personale della stessa è attribuito l' incentivo previsto dal successivo art. 11.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale ed è portata in detrazione a quella spettante al personale comunale.

CAPO II Fondo per lavori

Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Per i lavori di importo superiore a 100.000 euro, presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici e l'approvazione del progetto.
2. Per gli altri lavori è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto definitivo o esecutivo.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.
4. Sono escluse dall'incentivo le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, che, non abbiano caratteristiche di particolare complessità (cioè che non richiedano attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto).

Art. 10 Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale è così determinata:
 - lavori fino a € 500.000: 100%
 - oltre € 500.000: 90%

Art. 11 Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo avviene in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni, nelle seguenti percentuali:

- Responsabile unico del procedimento e collaboratori 10-30%
- Programmazione della spesa per investimenti 0-5%
- Valutazione preventiva dei progetti 0-5%
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara 10-15%
- Direzione lavori 15-30%
- Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali 0-5%
- Collaboratori per le funzioni di cui sopra 5-10%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione al fondo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi; per le forniture ed i servizi di importo fino a 40.000 euro, la redazione del documento di progettazione di servizi o forniture.

Art. 13 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

L'incentivo viene attribuito per gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 10.000 aggiudicati con procedura comparativa. In ogni caso, ai sensi dell'art. 113, c. 2 del Codice, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 14 Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto, come segue:

- da 10.000 euro alla soglia comunitaria: 100 %
- oltre la soglia comunitaria: 90 %.

Art. 15 Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi è determinato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico della spesa.

Art. 16 Ripartizione dell'incentivo

L'incentivo è ripartito in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni con le seguenti percentuali:

- Responsabile unico del procedimento: 30-40%
- Programmazione della spesa: 0-5%
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara: 10-15%
- Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità: 20-30%
- Collaboratori per le funzioni di cui sopra: 5-10%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 17 Esclusione del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Per le funzioni svolte dal personale dirigenziale, le quote di incentivo costituiscono economia. Se a tali funzioni partecipano collaboratori che non rivestano tale qualifica, l'incentivo da distribuire agli stessi è determinato nella misura del 50% della quota prevista per la funzione.

Art. 18 Funzioni svolte in forma “mista”

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, se accertate e dichiarate dal RUP d'intesa con il competente responsabile di servizio/settore.

Art. 19 Violazione di obblighi o negligenza

I responsabili delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento che violino gli obblighi posti a loro carico da leggi o regolamenti o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 20 Riduzione dell'incentivo in caso di aumento dei costi o dei tempi di esecuzione per cause imputabili ai dipendenti

1. Se durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano significativi ritardi, tali da determinare danni all'Ente, perdita di opportunità di finanziamenti o aumenti di costo, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Se si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto come previsto nella tabella seguente.

3. Se in fase di realizzazione dell'opera non vengono rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), l'incentivo per il Responsabile del procedimento, la Direzione dei lavori e il Collaudatore sarà ridotto come indicato nella tabella seguente.

4. Se durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano significativi ritardi tali da determinare danni all'Ente, perdita di opportunità di finanziamenti o aumenti di costo, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Se si verificano ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

6. Nel caso di ritardi in sede di esecuzione o di aumenti del tempo o dell'importo contrattuale superiori al 50% non verrà corrisposto alcun incentivo.

TIPO DI AUMENTO	MISURA DELL'AUMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI ESECUZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%

	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 21 Attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivo è attribuito a ciascuno secondo le quote determinate dal presente regolamento. Ai fini della attribuzione il responsabile deve comunque tener conto:

- del rispetto dei tempi previsti per la specifica funzione;
- della completezza e correttezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- dell'andamento delle relazioni fra i componenti del gruppo di lavoro con riguardo agli obiettivi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità dell'intervento.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo gli elementi che incidono sulla valutazione vengono sinteticamente indicati nel provvedimento del Responsabile di servizio/settore.

Art. 22 Funzioni articolate e singole

1. Se una funzione viene svolta da più dipendenti (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, l'intera quota viene attribuita, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 23 Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro

In caso di sostituzione di un componente del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 24 Liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura, a condizione che sia stata espletata la procedura comparativa e individuata la migliore offerta.

2. Il responsabile del servizio/settore, previa verifica delle funzioni svolte dai componenti del gruppo di lavoro, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

3. Ai fini della liquidazione, il responsabile predisponde una scheda nella quale, per ciascun componente del gruppo di lavoro, riporta:

- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi.

4. I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

5. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento per i lavori, servizi e forniture le cui procedure di aggiudicazione si siano concluse nell'anno.

Art. 25 Conclusione di singole operazioni

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 20, le prestazioni assegnate a ciascuno sono da considerarsi svolte:

- per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

- per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia
- dell'aggiudicazione;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche programmate;
- per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 26 Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi per funzioni tecniche medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo superino detto limite, le eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per il Comune.

Art. 27 Disposizioni transitorie e finali

1. Per le attività svolte a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo se il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico degli interventi.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Proposta N. 2019 / 521
UNITA' PROPONENTE Amministrativo

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 03/12/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Proposta N. 2019 / 521
UNITA' PROPONENTE Amministrativo

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 11/12/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 11/12/2019

Amministrativo

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2019.

Marano sul Panaro, 19/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 11/12/2019

Amministrativo

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 02/01/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 11/12/2019

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 07/01/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)